

STATUTO

LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANREMO IM VIA QUINTO
MANSUINO 12

Numero REA: IM - 94930

Codice fiscale: 01146170087

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 47948 DI RACCOLTA

**STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
"LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' esistente la società cooperativa denominata "LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di San Remo (IM) all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese di Imperia. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. La variazione di domicilio del socio ha effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di variare l'indirizzo della sede nel medesimo Comune nonché di istituire filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

ART. 3

DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque in conformità a quanto previsto dall'art. 2514 c.c..

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 Legge 381/91 - lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l.391 - lettera b), attività funzionalmente collegate tra di loro.

Detto collegamento funzionale si verifica con la presenza nella compagine sociale di soggetti svantaggiati e non, aventi le caratteristiche professionali destinate anche per un inquadramento all'interno dei servizi socio sanitari ed educativi; taluni tipi di servizi a favore di enti pubblici e privati possono richiedere la presenza simultanea di operatori diversamente qualificati, intesi come appartenenti tanto alle categorie delle cooperative sociali sia di tipo "b" che "a" di cui al comma 1 art.1 della legge 381/91..

Il collegamento funzionale si estrinseca altresì attraverso una netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La società si iscriverà al Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge regionale n° 42/2012 istituito ai sensi della Legge n.381 dell'11/1/1991.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal d.lg.c.p.s. 14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett. c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dal Registro regionale sopra citato.

La Società, senza finalità speculative e di lucro, si propone di perseguire attraverso la gestione delle proprie attività (in forma associata) continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci.

Ai fini del raggiungimento dei loro scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa rapporti di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti adottati.

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la cooperativa, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, si propone in particolare di promuovere tutte le attività e servizi riferiti alla propria natura e scopo di cooperativa sociale di seguito elencate:

- servizi diretti a favorire, tutelare, mantenere, recuperare la salute psicofisica della collettività e dell'inserimento lavorativo dei soci promuovendo anche studi, ricerche, stage, seminari, convegni, corsi, pubblicazione di testi specifici, attività editoriali e formative anche periodiche e di comunicazione anche atti alla specializzazione degli operatori che siano in qualche modo coinvolti agli obiettivi di cui sopra;
- attività di gestione di qualsiasi tipo di servizio generale e speciale pubblico e privato inerente alla propria attività meglio specificata nel presente articolo, ivi compresi quelli che possano essere riferiti alle attività di cui al Dpr 34/2000 e precedenti e successive integrazioni e modificazioni, conosciute pubblicamente dal legislatore con la classificazione delle attività mediante l'acronimo "OG" e "OS" nessuna esclusa;

- cura ed assistenza degli ospedalizzati, degli anziani, dei portatori di handicap e disabili in genere, nonché di tutte quelle categorie che necessitano di assistenza anche socio economica che sono in stato di emarginazione temporanea o permanente, curando la loro integrazione sociale e attivando l'interesse della comunità, prestazioni volte a garantire l'igiene della persona, interventi di sostegno psicologico, animazione, accompagnamento e assistenza per accedere a prestazioni sanitarie anche all'estero, attività ad assistenza infermieristica e sanitaria e anche di riabilitazione a carattere domiciliare o presso apposite strutture tra cui a titolo di esempio residenze protette e assistite, case albergo, case di riposo, centri diurni, comunità, ostelli;
- gestione di cliniche mediche, ambulatori e centri di cura e di bellezza;
- i servizi socio educativi per l'infanzia quali pre e dopo scuola, sportello ascolto, assistenza presso asili nido e scuole di ogni ordine e grado, campeggi, campi scuola ed educativi, accompagnamento e trasporto scolastico mediante scuolabus, orientamento scolastico non escluso l'insegnamento a soggetti anche portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, gestione di centri di accoglienza per profughi ed immigrati e per minori a rischio/disabili, animazione;
- pulizie in genere civili ed industriali e di ogni bene o sito pubblico anche di carattere ecologico ambientale e relative al riciclo e al risanamento e alla salvaguardia e al recupero e al ripristino ambientale anche con riferimento alla salubrità degli ambienti lavorativi, di svago e di soggiorno, ivi comprese nei porti, aeroporti, stazioni autoferrottraviarie;
- gestione di servizi di nettezza urbana e più in generale la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, anche speciali e pericolosi; le attività connesse alle precedenti, quali gestioni di centri di deposito, stoccaggio, selezione e trattamento delle materie prime e secondarie ottenute dalle attività di recupero che vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- assunzione di lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, spurgo di fognature, pozzetti stradali, fosse biologiche e spurghi industriali, spazzatura e lavaggio strade;
- approntamento di aree adibite a fiere e mercati;
- servizi di lavanderia, stireria, giardinaggio, custodia, manutenzione e similari;
- attività e trasporto in proprio e per conto terzi sia terrestri, che aerei e navali, anche pubblici di persone e cose, trasporto - spedizione - fattorinaggio - logistica - con mezzi di proprietà oppure in conto proprio o di terzi, servizi postali e di recapito, affissione manifesti e servizi pubblicitari in generale, servizi di lettura, verifica, installazioni utenze di energia e di altri servizi a domicilio;
- somministrazione di alimenti e bevande in genere e in qualsiasi luogo privato o pubblico, preparazione e somministrazione pasti;
- costruzioni e manutenzione edili e stradali pubbliche e private e impianti connessi, sia elettrici, idrici e di altre energie, la fornitura dei servizi di verifica - controllo - manutenzione degli impianti stessi previste dalla legge;
- manutenzione fabbricati e proprietà sia pubbliche che private, manutenzione e gestione parcheggi per qualsiasi tipo di attività;
- gestione e manutenzione degli aeroporti, eliporti, stazioni ferroviarie, auto-stazioni, stazioni di ristoro e rifornimento carburanti per la vendita di carbu-

ranti e lubrificanti anche ai non soci (autogrill) stradali e autostradali e dei servizi connessi, gestione supermercati ed ipermercati e relative attività di vendita, assunzione di mandati di rappresentanza commerciale;

- costruzione e manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale e strutture similari quali semafori, pensiline, cartelloni pubblicitari e quant'altro possa essere utilizzato in luoghi pubblici in genere;
- servizi di gestione e conservazione creazione dei siti museali, ambientali, storici, artistici, turistici, sportivi nessuno escluso e tutte le attività connesse, gestione dei servizi di promozione e sviluppo turistico per conto di soggetti privati e pubblici, non esclusa la gestione diretta turistico alberghiera,
- lavori forestali e di rimboschimento, opere connesse alla prevenzione di incendi boschivi, pulitura e mantenimento dei boschi e dei sentieri nonché dei parchi urbani e montani, pulizia dei corsi d'acqua e delle rive del mare, manutenzione del demanio comunque denominato e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, tutti i lavori e servizi rurali ed agricoli comunque denominanti finché il recupero di immobili urbani e rurali abbandonati o da valorizzare, manutenzione dei pascoli, raccolta dei prodotti agricoli officinali e zootecnici, l'acquisto e la gestione di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione, il condizionamento e l'alienazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e biologici, del bosco, del sottobosco, nonché di impianti e di attrezzature per i servizi ausiliari;
- gestione di allevamenti zootecnici o di altri animali - acquacoltura -, curandone la conservazione, la trasformazione e la vendita direttamente o aderendo e/o partecipando a forme associative da realizzare assieme a consorelle cooperative agricole, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e ad altri produttori, nonché insieme ad enti pubblici e/o aziende a partecipazione statale;
- gestione per conto altrui o realizzazione in proprio di vivai per la produzione di piante destinate alla forestazione e ad altri usi; la gestione eventuale di impianti o lo svolgimento di altre attività necessarie per giungere alla maggiore valorizzazione ed ottenere il miglior utilizzo del territorio e per la difesa e lo sviluppo della flora e della fauna sempre con l'obiettivo della massima occupazione e l'elevazione del reddito dei residenti;
- assunzione ed esecuzione di lavori pubblici e privati di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle piante in genere, con l'espletamento di tutte le attività relative quali, a titolo di esempio: fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di essenze vegetali spontanee e non, potatura, taglio e cura di piante, realizzazione di parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, intervento di risanamento boschivo, manutenzioni dell'arredo urbano ed ecologico, la difesa antierittogamica, la concimazione di piante, fiori, prati e i lavori di giardinaggio;
- assunzione di lavori di bonifica, riassetto e difesa del territorio, lavori agricoli e forestali nonché lavori di verde pubblico e privato, compresa la difesa da qualsiasi avversità, l'acquisto o l'affitto o il comodato da privati, da enti pubblici e non ed anche da soci, di terreni incolti o mal coltivati di proprietà privata o di enti per coltivarli in forma unita;
- gestione e cogestione dei rifugi di montagna e agrituristici e ristoranti anche stagionali, lo svolgimento anche in proprio di tutti i servizi legati all'agriturismo;
- gestione servizi di spiaggia, igiene sanità e pulizia degli arenili;
- gestione in proprio o conto terzi di concessioni demaniali comunque deno-

minate tra cui quelle marine, fluviali e lacustri;

- tutti i servizi cimiteriali e inerenti la gestione delle salme nonché i resti mortali, e delle operazioni funerarie permesse dalla legge, compresa la cremazione e la creazione e custodia di cimiteri e siti per la conservazione degli estinti sotto qualsiasi forma delle salme, tutti i servizi analoghi possono essere resi anche per gli animali non esclusa per questi la gestione dei servizi veterinari e di custodia e cattura di animali di qualsiasi specie per conto pubblico o privato;
- gestione del calore sotto qualsiasi forma e la produzione e somministrazione di energia comunque derivata con la conduzione di impianti di ogni genere e natura anche destinati in tutto o in parte alla termovalorizzazione o combustione ed eliminazione anche attraverso l'incenerimento di sostanze e materiali biologici e non, anche di natura chimica ed industriale, il recupero di tutti gli scarti e i rottami comunque denominati per qualsiasi destinazione;
- conduzione, verifica e controllo degli impianti termici, elettrici, meccanici, idraulici ivi compresi i controlli e le verifiche richiesti per legge;
- servizi di guardianaggio, guardaroba, custodia e vigilanza in genere, servizi di supporto alla industria in genere e alle attività commerciali e artigianali, turistiche in particolare di tutta la filiera agroalimentare con riferimento particolare alle attività legate al territorio, proponendone anche lo sviluppo e la valorizzazione, recupero e valorizzazione di attività produttive e di servizi legati alla tradizione ligure;
- gestione delle attività e bacini portuali industriali, di pesca, commerciali, turistici ivi comprese le attività di guardianaggio, alaggio e varo, carico e scarico di navi e bastimenti, carenaggio, ormeggi e manutenzione dei natanti (cantieristica navale), costruzione, manutenzione e pulizia moli, pontili, bacini ed attracchi ed i servizi che possono dall'utilizzo dei porti o attracchi scaturire tra cui il trasporto navale di persone a scopo turistico o cittadino, con riferimento alle attività della costa ligure e dei paesi vicini confinanti.
- l'acquisto, l'affitto, la costruzione, di immobili da adibire a sede sociale, a unità operativa, a magazzino o comunque funzioni dedicate direttamente al raggiungimento dello scopo sociale;
- la cooperativa si propone, infine di promuovere l'elevazione morale e materiale dei soci, favorendo fra gli stessi la piena solidarietà e convivenza attraverso lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e turistiche che servono come svago dal lavoro e dallo studio e sono nel contempo volte alla migliore formazione di una coscienza civica, morale e sociale, quali l'esercizio dello sport e delle attività motorie, la creazione degli impianti necessari per lo scopo predetto; lo svolgimento di corsi preparatori, conferenze e manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo e turistico; l'organizzazione di gite e viaggi in relazione ad avvenimenti sportivi;

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, nonché tra l'altro per sola indicazione esemplificativa:

- 1)- concorrere ad aste e licitazioni e trattative, gare comunque denominate tanto pubbliche che private, anche in associazione con altri soggetti tanto

pubblici che privati;

2)- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese se svolgono attività analoghe e comunque strumentali all'oggetto sociale, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.;

3)- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e concedere fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito, anche agli enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative collegate;

4)- promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;

E' espressamente esclusa ogni attività fiduciaria di cui alla legge 23/11/1939 n. 1966, del R.D. 21/04/1940 n. 531, del D.L. 05/06/1986 n. 233, della legge 01/08/1986 n. 430 e successive modificazioni.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, conformemente a quanto previsto dalle Leggi Speciali in materia, una sezione di attività disciplinata da un apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, sempre su delibera del Consiglio di Amministrazione, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di Roma, nonché ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, con possibilità di aderire ad ulteriori Organizzazioni di rappresentanza di cui Legacoop sia promotrice o aderente.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies Codice Civile.

La cooperativa potrà, nei limiti ammessi dalla legge, promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre ma non supe-

riore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Qualora venissero superati entrambi questi limiti la cooperativa dovrà provvedere ai necessari adeguamenti ai sensi dell'art. 2519 c.c.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- Soci speciali (a norma art. 2527 c.c.) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.

Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Al termine di detto periodo il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 15 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o l'inserimento nell'impresa;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso con decisione del Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Al termine del predetto periodo il nuovo socio, sussistendone i requisiti, è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci comunque alle condizioni di cui all'art.11 legge 381/91.

Potranno essere ammessi a soci nei limiti previsti dalla legge e con insindacabile decisione del Consiglio di Amministrazione, anche coloro che esercitano in proprio o abbiano partecipazioni personali in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, purché la loro partecipazione sia funzionale allo sviluppo e alla crescita imprenditoriale della Società.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

A) se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento, deve inoltre

contenere la dichiarazione circa l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a Euro 300 (trecento) né superiore al limite massimo fissato dalla legge, l'impegno di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, di attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia di lavoro e in particolare quelle sulla sicurezza, l'autorizzazione preventiva alla Cooperativa a trattenere, qualora non immediatamente versati, gli importi a qualsiasi titolo dovuti alla società, mediante trattenuta periodica sulle somme o emolumenti che sotto qualsiasi forma spettino al socio, impegno a sottoporsi (nei limiti previsti dalla legge) alle visite mediche, analisi cliniche e accertamenti diagnostici richiesti dai sanitari indicati dalla Cooperativa - ritenendo vincolanti le indicazioni in merito e a frequentare i corsi di formazione che fossero richiesti e in particolare quelli inerenti la sicurezza sul lavoro, l'impegno nei limiti di legge a devolvere in arbitrato ogni controversia di qualsiasi genere e natura che dovesse intercorrere tra il socio e la cooperativa, secondo la clausola compromissoria presente in statuto che viene espressamente accettata.

B) se persona giuridica (oltre a quanto sopra indicato, in quanto compatibile) - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Le mansioni, luoghi, modalità di lavoro vengono assegnate ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione anche nell'ottica di offrire a più soci varie possibilità ed esperienze di lavoro. In nessun caso il socio potrà reclamare la stabilità delle mansioni o dei posti assegnati, alla luce della vasta situazione di svantaggio, disagio sociale ed economico che di solito investe molteplicità di soci. Al fine della stretta osservanza del principio dei pari bisogni tra i soci a questi non possono, per specifica previsione statutaria, essere concesse anticipazioni di qualsiasi genere e natura, e in particolare economiche. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chie-

dere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale minimo di ciascuna quota è pari a Euro 300,00 (trecento/00).

Il versamento della quota va effettuato in unica soluzione all'atto della sottoscrizione o, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro, in rate mensili stabilite dall'organo amministrativo trattenibili dallo stipendio fino al raggiungimento della quota totale. In caso di rapporto di lavoro part-time e dietro richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito, può essere consentita un importo della rata minore e proporzionale alle ore previste dal contratto rispetto al full-time.

In caso di contratti a termine, le rate vengono trattenute solo nei mesi di vigenza dei contratti stessi e comunque fino alla perdita della qualità di socio.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. E' vietato il trasferimento parziale delle quote del socio.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organo arbitrale.

ART. 11

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo nei limiti di quanto ammesso dalla legge.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per

morte del socio; in questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile. Con la perdita della qualità di socio è automatica la risoluzione di qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione intercorrente con la Cooperativa.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno comunque il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3. nel caso indicato all'articolo 2531;
- 4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
- 5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
- 6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
- 7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli inte-

ressi della cooperativa;

8. assuma comportamenti giudicati dal Consiglio di Amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della società;

9. che fomenti dissidi tra i soci;

10. che comprometta il rapporto di fiducia tra la società e il socio;

11. che non adempia a quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale

12. che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

13. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società o verso altri soci;

14. che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;

15. che nella esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall' art. 1455 c.c.;

16. che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

17. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

18. che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli;

19. che nel rapporto di lavoro subordinato subisca provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o un provvedimento per giustificato motivo oggettivo;

20. in caso di risoluzione di rapporto di lavoro autonomo per inadempimento;

21. che in qualsiasi modo arrechi danno alla società;

22. che nella attività di lavoro subisca due o più provvedimenti disciplinari;

23. nei casi previsti dal regolamento disciplinare.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. A tal fine vale il domicilio dichiarato nella domanda di ammissione o l'ultima residenza anagrafica conosciuta del Socio. In assenza della raccomandata la delibera di esclusione può essere pubblicata per estratto su qualsiasi periodico o quotidiano deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio deve adire al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche, ove compatibile con la mutualità prevalente della cooperativa, il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

Decorso un anno da quando sono divenute esigibili, e comunque nei limiti di legge, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto sono devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore agli Euro 300,00 (trecento/00) e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile;
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate da tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- d) dalle riserve indivisibili di cui all'art.12 della L.904 del 16 dicembre 1977;
- e) dal fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti, od a favore di attività mutualistiche in genere;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa che fosse impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare pre-stabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore agli Euro 300,00 (trecento/00) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 - 2° c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano in quanto compatibili le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19 BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20 RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, con le modalità ed i termini meglio specificati nel seguente articolo e comunque nei limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente e per la presente tipologia di cooperativa.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate, nei limiti di legge, anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 21 DESTINAZIONE UTILE

In presenza di utili, questi dovranno essere destinati in base alle seguenti disposizioni, in quanto compatibili con la mutualità prevalente e con la presente tipologia di cooperativa:

-a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

-b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;

-c) a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti di cui all'art. 7 della L. 59 /92;

-d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente articolo. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal re-

lativo apposito regolamento sempre comunque nella misura massima consentita dall'art. 2514 c.c. ai fini della sussistenza dei requisiti della mutualità prevalente. In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente fra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico. In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre ed, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato, configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato;

- e) a eventuali fondi di riserva statutariamente previsti;
- f) a riserva indivisibile, per il residuo.

TITOLO V ORGANI SOCIALI ART. 22

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci
- b) consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri
- c) collegio sindacale, se nominato
- d) revisore contabile, se nominato

CAPO I ASSEMBLEA ART. 23

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o presso una delle sedi operative, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364, certificate dal Consiglio di Amministrazione, e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima della data dell'assemblea. La comunicazione può altresì effettuarsi, ove compatibile con i requisiti di cui sopra, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il

luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione da pubblicarsi sul quotidiano Il Secolo XIX o in alternativa, e nel caso in cui per qualsiasi ragione quest'ultimo non effettui o cessi la pubblicazione, su "La Stampa".

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni elaborati dall'organo amministrativo;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Restano comunque salve le diverse maggioranze previste in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto per particolari deliberazioni.

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Può essere escluso dalla assemblea il socio in mora nei versamenti.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione del-

la partecipazione allo scambio mutualistico. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.

ART. 27

DELEGHE DI VOTO

E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo dieci soci. Per quanto applicabile alla presente cooperativa si fa espresso riferimento e richiamo all'articolo 2372 del c.c. "Rappresentanza nell'assemblea". Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c. Sarà possibile esprimere il proprio voto per corrispondenza o attraverso altri mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti ammessi dalla legge, anche secondo la disciplina dei regolamenti interni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2540 c.c..

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 29

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata, nei limiti previsti dalla legge, anche a soggetti non soci. La maggioranza degli amministratori è comunque scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di ca-

rica.

Gli amministratori e il Presidente sono sempre rieleggibili per successivi mandati. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente; può delegare determinandole con deliberazione, nei limiti di legge e salvo il disposto di cui all'art. 2381 Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure disgiuntamente a più di uno, oppure ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente e da uno o più Consiglieri.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Gli amministratori sono espressamente manlevati nei limiti previsti dalla legge dalla responsabilità in solido con la società dalle sanzioni amministrative, civili e fiscali che potessero derivare dall'esercizio delle loro mansioni.

ART. 30 COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- tutta la attività che da presente statuto non è di competenza della assemblea;
- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare ogni tipo di regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea - in attesa della approvazione i regolamenti comunque approvati dal Consiglio di Amministrazione entrano in vigore provvisorio ed obbligatorio per i soci;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare;
- contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi,

a pegni ed altre garanzie;

- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;

- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;

- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;

- affidare incarichi di consulenza comunque destinati al buon funzionamento e allo sviluppo della cooperativa;

- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;

- fare elezioni di domicilio;

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa nei limiti di quanto previsto dalla legge, ed in particolare dall'art. 2529 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, nei limiti di legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. vigente alla approvazione del presente statuto, con esclusione della approvazione del Collegio Sindacale ove non sia presente. Per la cessazione degli amministratori si applica l'articolo 2385 del c.c. vigente alla approvazione del presente statuto - esclusa la comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale ove non sia presente.

ART. 31

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 3 (tre giorni) prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare

la prova dell'avvenuto ricevimento, non escluso il semplice avviso telefonico. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma Codice Civile.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ART. 32

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Essa spetta altresì agli amministratori delegati nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

ART. 33

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

ART. 34

Sindaco unico e Revisore

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2477 c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-

rica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia del sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Collegio Sindacale

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro e se nominato esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. Civ. e della legislazione speciale in materia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso,

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 35

SCIOGLIMENTO

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea che delibera con la maggioranza di due terzi dei soci iscritti nel libro soci.

ART. 36

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nei limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 37

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 38

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 40

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 41

REGOLAMENTI DISCIPLINARI E COMITATI

Per meglio disciplinare il funzionamento e le attività della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti che entreranno in vigore provvisoria sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea, anche con la previsione di uno o più comitati esecutivi, la nomina di direttori e comitati tecnici con tutti i poteri che possono essere a questi attribuiti dalla legge.

Detti regolamenti non solo non potranno derogare allo Statuto, ma non disciplineranno quanto di riserva dello Statuto e di Legge.

ART. 42

PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL SOCIO E ALTRI REGOLAMENTI

Ai sensi di legge il Consiglio di Amministrazione dà potrà dare attuazione, secondo l'articolo che precede, all' apposito regolamento mediante predisposizione o modificazione, ove esistente nel regolamento di cui alla legge 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, che entrerà provvisoriamente in vigore e dovrà essere proposto alla prima assemblea utile per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì dare attuazione ad altri regolamenti interni concernenti la applicazione e interpretazione dello statuto e i rapporti tra soci e cooperativa che entreranno provvisoriamente in vigore e dovranno essere riproposti alla prima assemblea utile per l'approvazione, anche riguardo alle misure e alle sanzioni disciplinari a questi applicabili in caso di violazione dei doveri di comportamento assunti all'interno della compagine sociale. Sono fatti salvi tutti i regolamenti interni in vigore alla data di approvazione del presente statuto.

I soci che contravvengono alle disposizioni di osservare e far osservare il presente statuto ed i regolamenti attuativi e le disposizioni vigenti, salvo causa di forza maggiore che verranno accertate dal consiglio di amministrazione, saranno assoggettati al pagamento e o al risarcimento di ogni danno comunque provocato ai sensi e nei limiti di legge.

ART. 43

CONTROVERSIE

e Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Riviera di Liguria Imperia – La Spezia – Savona con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.lgs. 5/2003, nonché delle vigenti disposizioni in materia, le cui spese saranno sostenute pro capite in ragione delle parti interessate.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

ART. 44

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono i regolamenti a norma di statuto, le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle S.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmato: Ciro Scaranari

FRANCO AMADEO Notaio.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Riviére di Liguria Imperia La Spezia Savona vista l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Savona del 20 gennaio 2016 Prot.3429.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Imperia in data 12 marzo 2020 n. 783/1T.